




S.T.I. S.r.l. SGQ dell'Organismo di Ispezione Regolamento Particolare	Documento: RP-001	data: 10/03/2022
	Ed.: 1 Rev.: D	Pagina 1 di 19
ATTIVITÀ DI VERIFICA PERIODICA DI STRUMENTI DI MISURA AI SENSI DEL DM 93/17		

CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DEL DOCUMENTO
Data
<input type="checkbox"/> Copia in distribuzione controllata N. copia
<input type="checkbox"/> Copia in distribuzione non controllata
Rilasciata a

APPROVAZIONI E REVISIONI

Revisione		Motivo della revisione	Redazione	Verifica	Approvazione
rev.	data				
0	18/03/2021	Prima emissione	Claudia Perruzza	Eliseo Crescenzi	Gabriella Mammone
A	29/09/2021	Trattamento rilievi emersi dall'esame documentale del 25/08/21 per accreditamento ISP ai sensi del DM 93/17 (Prot. DC2021MGE094 del 26/08/21)	Claudia Perruzza	Eliseo Crescenzi	Gabriella Mammone
B	15/12/2021	Trattamento rilievi emersi dall'esame documentale del 09/12/2021 per accreditamento ISP ai sensi del DM 93/17 (Prot. DC2021MGE160 del 10/12/21)	Claudia Perruzza	Eliseo Crescenzi	Gabriella Mammone
C	03/02/2022	Adeguamento campo di applicazione. Precisazione modalità di gestione del subappalto delle attività	Claudia Perruzza	Eliseo Crescenzi	Gabriella Mammone
D	10/03/2022	Trattamento rilievi emersi dalla visita in campo del 03-04/02/2022 per accreditamento ISP ai sensi del DM 93/17 (Prot. DC2022MGE011 del 01/03/2022)	Claudia Perruzza 	Eliseo Crescenzi 	Gabriella Mammone 

Il presente documento è di proprietà della Società S.T.I. Sviluppo Tecnologie Industriali Srl e non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza l'autorizzazione scritta della stessa.

S.T.I. S.r.l. SGQ dell'Organismo di Ispezione Regolamento Particolare	Documento: RP-001	data: 10/03/2022
	Ed.: 1	Rev.: D
ATTIVITÀ DI VERIFICAZIONE PERIODICA DI STRUMENTI DI MISURA AI SENSI DEL DM 93/17		

INDICE

1	SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE	3
2	NORME DI RIFERIMENTO	4
3	TERMINI E DEFINIZIONI	4
3.1	ABBREVIAZIONI	5
4	DIRITTI E DOVERI DELL'ORGANISMO E DEL CLIENTE	6
5	GENERALITA'	8
6	PROCEDURA PER LA VERIFICAZIONE PERIODICA	8
6.1	RICHIESTA DI OFFERTA	8
6.2	OFFERTA	9
6.3	INCARICO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO	11
6.4	ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI VERIFICAZIONE PERIODICA	11
7	REDAZIONE DEL RAPPORTO ED ATTESTATO DI VERIFICAZIONE PERIODICA	13
8	USO DEL RAPPORTO DI VERIFICAZIONE	14
9	TARIFFA APPLICABILE	15
10	RECLAMI E RICORSI	15
11	CONDIZIONI CONTRATTUALI	17
12	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	18
13	SIGNIFICATO DELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA	18
14	CODIFICA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI DOCUMENTATE	19

S.T.I. S.r.l. SGQ dell'Organismo di Ispezione Regolamento Particolare	Documento: RP-001	data: 10/03/2022
	Ed.: 1 Rev.: D	Pagina 3 di 19
ATTIVITÀ DI VERIFICAZIONE PERIODICA DI STRUMENTI DI MISURA AI SENSI DEL DM 93/17		

1 SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente Regolamento Particolare definisce i requisiti e le condizioni per l'espletamento delle attività di verifica periodica di strumenti di misura con funzione di misura legale svolte, ai sensi del DM 93/17, da S.T.I. Sviluppo Tecnologie Industriali Srl – Divisione Organismo di Ispezione STI, in qualità di Organismo di ispezione di tipo C in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

Si applica alle seguenti tipologie di strumenti di misura con funzione di misura legale:

- strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI), classe I con portata massima fino a 1,3 kg;
- strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI), classe II con portata massima fino a 60 kg;
- strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI), classe III e IIII con portata massima fino a 2.000 kg.

Il presente regolamento si applica in maniera uniforme e imparziale per tutte le organizzazioni, assicurando l'accesso a tali servizi senza porre in atto condizioni di tipo finanziario o di altra natura (dimensioni dell'organizzazione cliente, appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo, numero di strumenti da sottoporre a verifica, ecc.).

Il presente regolamento costituisce parte integrante dei contratti tra l'Organismo di Ispezione di S.T.I. Srl e il Committente Titolare dello strumento di misura. Con l'accettazione dell'offerta si intendono accettate anche tutte le clausole previste nel presente; la mancata accettazione del presente regolamento non consente l'erogazione dei servizi richiesti da parte di S.T.I. Srl.

Si precisa che, al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nell'esecuzione delle attività di verifica, l'Organismo non svolge attività di progettazione, costruzione, installazione o altro servizio che potrebbe compromettere il carattere di obiettività e imparzialità del processo di ciascuna verifica.

La riservatezza è un elemento fondamentale per il corretto svolgimento delle attività di verifica pertanto tutti coloro che partecipano in qualsiasi misura, direttamente e/o indirettamente alle attività di verifica sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui vengono a conoscenza e a tutelare i diritti di proprietà, salvo quando diversamente prescritto da disposizioni di legge.

Inoltre l'Organismo garantisce che tutte le parti interessate abbiano accesso ai suoi servizi di verifica, senza indebiti condizionamenti o discriminazioni di carattere finanziario o di altro tipo.

S.T.I. Srl esegue in proprio (vietando qualsiasi forma diretta o indiretta di subappalto) i servizi di verifica periodica di strumenti di misura con funzione di misura legale che ha accettato contrattualmente e per i quali è in possesso dei requisiti previsti dal DM 93/17.

Qualora se ne presenti la necessità, per circostanze impreviste (es. sovraccarico lavoro imprevisto o anomalo, indisponibilità dei tecnici verificatori, strumenti ed apparecchiature di misura temporaneamente non idonei

S.T.I. S.r.l. SGQ dell'Organismo di Ispezione Regolamento Particolare	Documento: RP-001	data: 10/03/2022
	Ed.: 1	Rev.: D
ATTIVITÀ DI VERIFICAZIONE PERIODICA DI STRUMENTI DI MISURA AI SENSI DEL DM 93/17		

all'utilizzo) l'ODI individua subappaltatori competenti e qualificati ai sensi del DM 93/17 ai quali affidare i servizi di verifica periodica.

Il presente regolamento è a disposizione degli interessati sul sito internet www.stisrl.com

2 NORME DI RIFERIMENTO

- UNI CEI EN ISO IEC 17020
- ILAC P15:05/2020 Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies
- D.M. 21/04/2017 n. 93 Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea
- D.L. 34 del 30/4/2019, art. 42 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi"
- RG-01 Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Verifica e Convalida. Parte Generale
- RG-01-04 Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione
- RG-09 Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA.

Le norme e i documenti citati senza l'indicazione dell'anno di edizione si intendono applicati nell'ultima versione in corso di validità.

3 TERMINI E DEFINIZIONI

Accredia: Organismo unico nazionale designato dallo Stato italiano a svolgere attività di accreditamento ai sensi del Regolamento n. 765/2008/CE;

Camere di Commercio: Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Committente: organizzazione o persona che riceve un prodotto;

Contrassegno: l'etichetta che al distacco si distrugge, da applicare sugli strumenti di misura per attestare l'esito della verifica periodica;

Funzione di misura legale: la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali;

Imparzialità: Presenza di obiettività;

Ispezione: esame di un prodotto, di un processo, di un servizio, o di una installazione, o di una loro progettazione, e determinazione della sua conformità a requisiti specifici o, sulla base di un giudizio professionale, a requisiti generali;

S.T.I. S.r.l. SGQ dell'Organismo di Ispezione Regolamento Particolare	Documento: RP-001	data: 10/03/2022
	Ed.: 1 Rev.: D	Pagina 5 di 19
ATTIVITÀ DI VERIFICAZIONE PERIODICA DI STRUMENTI DI MISURA AI SENSI DEL DM 93/17		

Libretto metrologico: il libretto, su supporto cartaceo o informatico, su cui vengono annotate tutte le informazioni previste nell'allegato V del D.M. n. 93 del 21/04/2017;

Organismo: l'organismo che effettua la verifica periodica degli strumenti di misura a seguito della presentazione a UNIONCAMERE della SCIA dopo essere stato accreditato in conformità ad una delle seguenti norme o successive revisioni:

- 1) UNI CEI EN ISO /IEC 17020:2012 Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;
- 2) UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura, come laboratorio di taratura
- 3) UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi o servizi

Reclamo: espressione di insoddisfazione, diversa dal ricorso, manifestata da una persona o da una organizzazione ad un organismo di ispezione, relativa alle attività di tale organismo, per la quale è attesa una risposta;

Ricorso, appello: richiesta indirizzata dal fornitore dell'elemento da sottoporre ad ispezione all'organismo di ispezione, per la riconsiderazione, da parte di tale organismo, di una decisione che questi ha assunto relativamente a quell'oggetto;

Sigilli: i sigilli di protezione, anche di tipo elettronico, applicati sugli strumenti per garantirne l'integrità dagli organismi notificati e dai fabbricanti, in sede di accertamento della conformità;

Titolare dello strumento: la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura;

Unioncamere: l'Unione Italiana delle Camere di commercio;

Verifica periodica: il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico.

3.1 ABBREVIAZIONI

- NAWI Non-Automatic Weighing Instruments - Strumenti per pesare a funzionamento non automatico
ODI Organismo di Ispezione
CCIAA Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
AC Addetto Commerciale
RC Responsabile Commerciale
RVP Responsabile Organismo Verificazione Periodica
TV Tecnico Verificatore

S.T.I. S.r.l. SGQ dell'Organismo di Ispezione Regolamento Particolare	Documento: RP-001	data: 10/03/2022
	Ed.: 1	Rev.: D
ATTIVITÀ DI VERIFICAZIONE PERIODICA DI STRUMENTI DI MISURA AI SENSI DEL DM 93/17		

RSGI Responsabile Sistema Gestione integrato per la Qualità

AMM Amministratore Unico

4 DIRITTI E DOVERI DELL'ORGANISMO E DEL CLIENTE

Di seguito si riportano le responsabilità che l'Organismo e il Cliente devono assolvere nel corso del rapporto contrattuale relativo alle attività di verifica periodica descritta nel presente regolamento.

In particolare, la S.T.I. Srl si impegna a:

- svolgere il servizio descritto nel presente Regolamento entro 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte del cliente (il termine decorre dalla data di definizione dell'accordo contrattuale – es. data ricevimento dell'offerta controfirmata, data ricevimento ordine di lavoro, data stipula del contratto di appalto, data effettuazione bonifico bancario, data pagamento bollettino di conto corrente postale);
- operare nel rispetto dei principi di:
 - indipendenza, l'Organismo garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di verifica agiscano in condizioni tali da garantire indipendenza di giudizio rispetto ai compiti assegnati;
 - imparzialità, l'Organismo garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di verifica agiscono in condizioni tali da garantire un giudizio imparziale;
 - riservatezza, tutto il personale dell'Organismo si impegna a mantenere il segreto d'ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato del richiedente di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il richiedente stesso. Tutte le informazioni acquisite durante le attività di verifica sono accessibili per la consultazione, senza il preventivo consenso del Cliente, solo alle funzioni dell'Organismo coinvolte in tali attività, al cliente stesso, all'Organismo di Accreditamento Accredia ed alle competenti Autorità amministrative e giudiziarie nei confronti delle quali l'Organismo deve ottemperare ad adempimenti ed obblighi di legge (es. l'Organismo fornirà ad ACCREDIA ed UNIONCAMERE un elenco riepilogativo di informazioni relative agli strumenti di misura di proprietà del Cliente sottoposti a verifica periodica secondo quanto previsto dagli art. 13 e 14 del DM 93/17);
- garantire adeguate coperture assicurative, relativamente ai rischi derivanti al richiedente dalle proprie attività;
- eseguire le verificazioni periodiche secondo le modalità indicate nei paragrafi seguenti, in modo conforme alle disposizioni prescritte dalla legislazione italiana e in modo da arrecare il minimo disturbo al regolare svolgimento delle attività del richiedente;
- garantire che tutto il personale ispettivo (sia interno che esterno) impiegato per le attività di verifica sia stato opportunamente edotto e informato circa i rischi generali e specifici alle attività di ispezione, nonché circa il documento di valutazione dei rischi (DVR).

S.T.I. S.r.l. SGQ dell'Organismo di Ispezione Regolamento Particolare	Documento: RP-001	data: 10/03/2022
	Ed.: 1 Rev.: D	Pagina 7 di 19
ATTIVITÀ DI VERIFICAZIONE PERIODICA DI STRUMENTI DI MISURA AI SENSI DEL DM 93/17		

L'Azienda richiedente l'attività di verifica periodica ha diritto, nei modi previsti dal presente regolamento, di:

- accedere ai servizi di verifica periodica di strumenti metrici forniti da S.T.I. Srl che garantisce l'adozione di procedure non discriminatorie e lo svolgimento delle attività in assenza di condizionamenti finanziari o di altra natura che possano alterare l'indipendenza di giudizio e l'integrità professionale del personale coinvolto a qualsiasi titolo nelle attività di verifica;
- in caso sussista un conflitto di interessi, fare obiezione sui nominativi del personale dell'Organismo incaricato della verifica periodica;
- presentare reclami in merito al servizio di verifica periodica ricevuto;
- presentare ricorso contro una decisione dell'Organismo di verifica.

L'Azienda richiedente l'attività di verifica ha il dovere di:

- conformarsi alle disposizioni del presente regolamento;
- fornire la documentazione tecnica del dispositivo oggetto di verifica, in particolare:
 - libretto metrologico, se già rilasciato dal fabbricante;
 - manuali uso e manutenzione;
 - eventuale rapporto di avvenuta manutenzione;
- permettere l'accesso del personale S.T.I. Srl (interno ed esterno) agli strumenti metrici, nonché agevolare i contatti con il proprio personale e consentire il pieno ed efficace svolgimento del processo di verifica;
- rendere disponibile lo strumento di misura nel giorno e nell'orario concordato;
- rispettare le prescrizioni stabilite nel Regolamento RG-09 di Accredia in merito all'utilizzo del marchio ACCREDIA;
- consentire l'accesso, anche senza preavviso, degli ispettori dell'Ente di accreditamento in accompagnamento al verificatore incaricato in occasione delle visite di sorveglianza in campo all'Organismo S.T.I. Srl;
- ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, fornire a S.T.I. Srl le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il personale dell'Organismo, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e si impegna altresì a coordinarsi e a operare con S.T.I. Srl ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza.

L'Organismo ha facoltà di sospendere l'intervento ed è liberato da qualsiasi obbligo previsto nel presente Regolamento, potendo peraltro avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto, nei casi in cui il richiedente il servizio di verifica periodica:

- non permette l'accesso del personale S.T.I. Srl (interno ed esterno) agli strumenti metrici;
- non consente il pieno ed efficace svolgimento del processo di verifica;

S.T.I. S.r.l. SGQ dell'Organismo di Ispezione Regolamento Particolare	Documento: RP-001	data: 10/03/2022
	Ed.: 1	Rev.: D
ATTIVITÀ DI VERIFICAZIONE PERIODICA DI STRUMENTI DI MISURA AI SENSI DEL DM 93/17		

- non rende disponibile lo strumento di misura nel giorno e nell'orario concordato;
- non ottemperi al pagamento delle attività di verifica nei modi e nei tempi stabiliti contrattualmente;
- eserciti pressioni indebite con il fine di condizionare ed influenzare l'operato del personale incaricato dell'attività di verifica.

5 GENERALITA'

La verifica periodica di strumenti metrici utilizzati per funzioni di misura legale ha la finalità di accertare se essi:

- riportano i bolli di verifica prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare;
- hanno conservato gli errori massimi tollerati.

La periodicità della verifica periodica di strumenti metrici decorre dalla data di messa in servizio e comunque da non oltre due anni dall'anno di esecuzione della verifica prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE o della marcatura metrologica supplementare.

Per gli strumenti di misura con funzione di misura legale oggetto del presente regolamento, la periodicità della verifica è pari a 3 anni.

6 PROCEDURA PER LA VERIFICAZIONE PERIODICA

6.1 RICHIESTA DI OFFERTA

Le esigenze del cliente/ si concretizzano in esplicite richieste di offerta che possono essere:

- scritte, tramite:
 - invio di email a commerciale@stisrl.com dei dati del titolare dello strumento ed allegate foto della targa matricolare dello strumento da sottoporre a verifica periodica;
 - invio di messaggio WhatsApp al numero +39 336 207232 dei dati del titolare dello strumento e delle foto della targa matricolare dello strumento da sottoporre a verifica periodica;
 - tramite il sito www.stisrl.com, compilando la form presente alla pagina Contatti;
 - tramite invito di partecipazione a gare pubbliche o trattative private formalizzato con trasmissione di capitolato, disciplinare ed ulteriori specifiche tecniche;
- verbali, in questo caso vengono trascritte dal ricevente nel modulo "Opportunità" del sw gestionale in dotazione dell'Organismo.

Tra i dati obbligatori della richiesta devono essere specificate le seguenti informazioni:

- denominazione del richiedente (Titolare dello strumento), indirizzo, numero di telefono, codice fiscale e/o partita IVA e numero REA (specifico per provincia/CCIAA in cui il cliente richiedente ha la propria sede legale e/o operativa);

S.T.I. S.r.l. SGQ dell'Organismo di Ispezione Regolamento Particolare	Documento: RP-001	data: 10/03/2022
	Ed.: 1 Rev.: D	Pagina 9 di 19
ATTIVITÀ DI VERIFICA PERIODICA DI STRUMENTI DI MISURA AI SENSI DEL DM 93/17		

- matricola, tipo, marca, modello, classe di precisione, divisione, portata max, anno di fabbricazione (per strumenti muniti di bolli di verifica prima nazionale) o anno di marcatura CE (per strumenti conformi alle normative Europee), data della messa in servizio;
- indirizzo di ubicazione dello strumento da sottoporre a verifica periodica.

L'Organismo, nell'arco dei 3 giorni successivi alla data di ricevimento, analizza la richiesta e, in funzione dei dati di targa comunicati dal cliente (es. classe di precisione, portata minima, portata massima, divisione di verifica), verifica la fattibilità dell'attività di verifica richiesta, funzione dell'accreditamento posseduto, volta ad accertare la capacità a soddisfare la richiesta ed i requisiti applicabili.

Nel caso in cui le informazioni trasmesse siano incomplete, l'Organismo richiede le necessarie integrazioni al cliente, informando dell'impossibilità a procedere con la formulazione dell'offerta nel caso in cui non vengano trasmesse le necessarie informazioni integrative. In questo caso il termine dei 3 giorni è sospeso, fino al ricevimento delle informazioni/documenti integrativi da parte del cliente.

Nel caso in cui le integrazioni trasmesse siano esaustive ed adeguate, l'Organismo prende in esame la richiesta di verifica e procede nella formulazione dell'offerta come riportato al seguente § 6.2.

Nel caso di richiesta di partecipazione a bando di gara o trattativa privata, l'Organismo valuta tutta la documentazione predisposta dalla stazione appaltante al fine di accertarne la congruenza con le proprie procedure interne e identificare dettagliatamente i requisiti di gara. Nel caso sussistano i presupposti per la partecipazione alla gara/trattativa, l'Organismo provvede a predisporre ed inviare la documentazione richiesta secondo le specifiche ricevute dalla stazione appaltante.

La data in cui il cliente (o suo rappresentante /delegato) richiede all'ODI la verifica periodica di strumenti di misura e/o trasmette le necessarie informazioni per permettere all'ODI di effettuare l'analisi di fattibilità dell'attività di verifica richiesta e di formulare l'offerta tecnico-economica, non costituisce la "*data di ricezione della richiesta*", rispetto alla quale decorre il termine dei 45 giorni previsti dall'art. 4, comma 16 del DM 93/17 per l'effettuazione del servizio da parte dell'ODI.

Si rimanda a tal proposito alle indicazioni riportate nel successivo § 6.3.

6.2 OFFERTA

L'Organismo, sulla base del listino prezzi in vigore, elabora l'offerta tecnico-economica contenente dettagliate informazioni circa:

- il servizio offerto;
- le condizioni contrattuali (in caso di richiesta di pagamento anticipato, parziale o complessivo dell'importo stabilito in offerta, anche copia del bollettino postale precompilato come allegato e parte integrante della proposta contrattuale);
- la validità dell'offerta;

S.T.I. S.r.l. SGQ dell'Organismo di Ispezione Regolamento Particolare	Documento: RP-001	data: 10/03/2022
	Ed.: 1	Rev.: D
ATTIVITÀ DI VERIFICAZIONE PERIODICA DI STRUMENTI DI MISURA AI SENSI DEL DM 93/17		

- i prezzi;
- i nominativi dei tecnici verificatori incaricati;
- il riferimento al presente regolamento particolare con la richiesta di formale approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del c.c., delle clausole vessatorie in esso contenute.

L'Organismo, in caso di:

- offerte formulate a nuovi clienti, oppure
- manifestata esigenza espressa dal cliente in fase di richiesta del servizio o in fase di raccolta delle informazioni e delle specifiche inerenti il servizio di verifica

si riserva di richiedere il pagamento anticipato, parziale o complessivo, dell'importo stabilito in offerta, tramite versamento effettuato su bollettino di c/c postale n. 001047047038 intestato a S.T.I. Sviluppo Tecnologie Industriali Srl, con la causale "Verifica periodica di strumenti metrici ai sensi del DM 93/17", o in alternativa tramite bonifico a favore del conto corrente postale indicato sul bollettino precompilato con il codice IBAN.

Nell'offerta l'Organismo comunica al cliente il nominativo del verificatore incaricato dell'effettuazione delle verificazioni periodiche. In caso di fondato e documentabile caso di conflitto di interesse, il Cliente ha facoltà di fare obiezioni (scritte e motivate) sulla nomina del verificatore entro 5 giorni lavorativi successivi alla data di ricezione della offerta da parte di S.T.I. Srl. Decorso tale termine il Cliente non può più procedere alla riconsuazione del verificatore incaricato.

Nel caso in cui la richiesta del Cliente concerni attività di verifica periodica di strumenti di misura per i quali l'ODI non possiede i requisiti e l'abilitazione prevista dal DM 93/17, l'addetto commerciale comunica formalmente al Cliente, nell'arco dei 3 giorni successivi alla data di ricevimento, l'impossibilità a prendere in carico l'attività richiesta.

Nel caso si manifesti l'esigenza, per circostanze impreviste, di dover far ricorso all'affidamento in subappalto delle attività, l'AC provvede ad informare il cliente interessato tramite comunicazione scritta e, se non riceve riscontro entro 2 giorni lavorativi, si ritiene prestato il consenso all'affidamento in subappalto delle attività.

Nel caso di offerte prive di criticità o di particolari complessità, l'AC attenendosi al listino prezzi in vigore, elabora e firma per emissione l'offerta tecnico-economica che sarà inviata al cliente entro 5 giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta.

Invece, in caso di offerte complesse, l'AC coinvolge il RVP o suo sostituto, ai fini dell'effettuazione dello studio di fattibilità. Il RC entro 5 giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta da parte del cliente, provvede a riesaminare l'offerta per valutarne la sua chiarezza, completezza ed inequivocabilità, nella congruità tra offerta e richiesta di offerta e per approvazione prima dell'invio al cliente richiedente. Se l'esito del riesame risulta essere negativo, l'AC rielabora l'offerta alla luce delle osservazioni scaturire. Se l'esito del riesame

S.T.I. S.r.l. SGQ dell'Organismo di Ispezione Regolamento Particolare	Documento: RP-001	data: 10/03/2022
	Ed.: 1 Rev.: D	Pagina 11 di 19
ATTIVITÀ DI VERIFICAZIONE PERIODICA DI STRUMENTI DI MISURA AI SENSI DEL DM 93/17		

risulta essere positivo, il RC firma l'offerta per avvenuto riesame e per la formale emissione. L'AC provvede a trasmettere l'offerta al cliente entro il termine dei 5 giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta. Eventuali modifiche richieste dal cliente saranno analizzate e registrate; a fronte di tali richieste l'offerta sarà rielaborata e trasmessa al cliente.

6.3 INCARICO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO

I servizi di verifica periodica di strumenti di misura con funzione di misura legale vengono effettuati, previa programmazione con il cliente, entro i 45 giorni successivi alla data di richiesta da parte del cliente (il termine decorre dalla data di definizione dell'accordo contrattuale – es. data ricevimento dell'offerta controfirmata, data ricevimento ordine di lavoro, data stipula del contratto di appalto, data effettuazione bonifico bancario, data pagamento bollettino di conto corrente postale).

L'Addetto commerciale dell'Organismo, entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento, controlla l'ordine formale ricevuto dal cliente al fine di accertare la congruità con l'offerta inviata e a registrarne il relativo esito tramite l'apposita funzione di firma presente nel software gestionale in dotazione; in caso di esito positivo apre una commessa di lavoro.

Per l'avvio delle attività, l'Addetto commerciale dell'Organismo:

- si attiva per dare inizio all'attività tenendo informato il committente sugli sviluppi della stessa;
- concorda con i soggetti interessati il piano delle attività di verifica periodica, pianificando le risorse necessarie per il servizio, in termini di competenze, strutture, strumentazione, tempi e modalità di intervento. La pianificazione delle attività avverrà concordando la tempistica con il Cliente, rispettando l'ordine cronologico dello svolgimento delle pratiche.

L'Organismo in questa fase ha inoltre facoltà di comunicare telematicamente, con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, alla CCIAA territorialmente la data e l'orario previsto per lo svolgimento della verifica periodica richiesta dal Cliente, come previsto dall'art. 14, comma 4 del DM 93/17.

6.4 ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI VERIFICAZIONE PERIODICA

La verifica ha inizio con l'identificazione da parte dell'operatore tecnico dello strumento in esame al fine di controllare ed accertarsi che sia esattamente corrispondente a quello comunicato in fase di richiesta da parte del cliente, con lo scopo di evitare confusione riguardo all'identità di tale elemento. A tal fine vengono controllati i dati indicati nel libretto metrologico e i dati targa dello strumento sottoposto a verifica.

Nel caso emergano delle difformità tra i dati comunicati dal cliente e le informazioni acquisite in campo l'operatore tecnico contatta l'AC al fine di poter stabilire la possibilità di proseguire con le attività di verifica. Le procedure tecniche predisposte dall'Organismo non prevedono operazioni di smontaggio degli oggetti in esame. Nel caso vengano eseguite attività di verifica periodica a seguito di interventi di manutenzione / riparazione da parte di ditta qualificata, l'operatore tecnico applica i sigilli propri dell'Organismo al fine di

S.T.I. S.r.l. SGQ dell'Organismo di Ispezione Regolamento Particolare	Documento: RP-001	data: 10/03/2022
	Ed.: 1	Rev.: D
ATTIVITÀ DI VERIFICAZIONE PERIODICA DI STRUMENTI DI MISURA AI SENSI DEL DM 93/17		

ripristinare quelli rimossi a seguito di riparazione o mancanti per altra qualsiasi causa, già posti a salvaguardia dell'inaccessibilità agli organi interni e dei dispositivi di taratura.

La verifica periodica prevede:

- **il controllo visivo** al fine di accertare l'integrità delle marcature e/o etichette adesive attestanti la verifica prima nazionale o CE, dell'esistenza sullo strumento delle iscrizioni regolamentari, dei sigilli o di altri elementi di protezione.

L'Operatore effettuato il controllo, procede, in caso di esito positivo, all'effettuazione di prove metrologiche al fine di verificare il funzionamento dello strumento e il rispetto degli errori massimi tollerati. Invece, in caso di non superamento dei controlli preliminari, l'operatore termina la verifica periodica applicando il contrassegno di "esito negativo" ROSSO di cui all'allegato 6.2 del Decreto 21 aprile 2017 n. 93, contenente la sigla alfanumerica dell'Organismo, e a registrare l'esito negativo sul libretto metrologico dello strumento. In tal caso al cliente sarà rilasciato, dopo riesame da parte del RVP, l'Attestato di verifica periodica con esito negativo (si veda § 7).

- **il controllo della presenza del libretto metrologico** rilasciato dal fabbricante;

Gli strumenti oggetto di verifica periodica devono essere muniti di apposito libretto metrologico. Ove non vi abbia già provveduto il fabbricante, l'organismo dota lo strumento di misura, senza onere per il titolare dello stesso, di un libretto metrologico contenente le informazioni di cui all'Allegato V del D.M. n. 93 del 21/04/2017 (Art. 4, comma 12).

Conclusa l'attività di verifica periodica, l'operatore incaricato è tenuto ad aggiornare il libretto metrologico in tutte le sue parti con l'esito della stessa (Positivo o Negativo) e ad annotare su di esso eventuali particolarità riscontrate.

Nelle verifiche periodiche successive alla prima l'Organismo ha la responsabilità del controllo della presenza del libretto metrologico e la compilazione dello stesso. L'assenza di campi compilabili richiede all'Organismo di fornire un ulteriore libretto; il titolare dello strumento o l'Organismo che esegue la verifica riporterà quanto indicato nella sezione dedicata al titolare dello strumento.

Qualora l'Organismo, a seguito dello smarrimento del libretto originale da parte del Titolare, si trovi nella condizione di dover fornire una copia (duplicato) del libretto metrologico, provvederà a farsi preventivamente rilasciare dal Titolare un'apposita dichiarazione di smarrimento firmata ed autenticata ai sensi dell'art. 21 del DPR 445/2000 da un Notaio o dall'Ufficio anagrafe del comune di competenza e sottoposta all'imposta di bollo dovuta per l'autentica della firma.

L'operatore che effettua la verifica periodica deve compilare il libretto nella sezione dedicata alla stessa, riportando se lo strumento è stato sottoposto a verifica periodica a seguito scadenza della precedente, se prima verifica, se lo strumento risulta sottoposto a riparazione o a seguito di un ordine di aggiustamento della Camera di commercio a seguito di controlli casuali o a richiesta.

S.T.I. S.r.l. SGQ dell'Organismo di Ispezione Regolamento Particolare	Documento: RP-001	data: 10/03/2022
	Ed.: 1 Rev.: D	Pagina 13 di 19
ATTIVITÀ DI VERIFICAZIONE PERIODICA DI STRUMENTI DI MISURA AI SENSI DEL DM 93/17		

- **l'effettuazione di prove metrologiche** per verificare il funzionamento ed il rispetto degli errori massimi tollerati come previsto nella Allegato III - Scheda A del D.M. 93/17.

I campioni di massa e le apparecchiature utilizzate dall'Organismo vengono tarate, secondo le periodicità riportate nell'allegato IV del D.M. 93/17, da laboratori accreditati da enti designati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.

La raccolta dei dati inerenti la verifica periodica effettuata vengono gestiti attraverso il software operativo in dotazione dell'Organismo; attraverso l'elaborazione dei dati acquisiti l'operatore tecnico può accertare l'esito di ogni prova e controllo eseguito, nonché l'esito globale della verifica periodica effettuata.

Se la verifica ha esito **POSITIVO** il verificatore appone in evidenza sullo strumento il contrassegno verde previsto dall'allegato VI, punto 1 del DM 93/17, riportante il mese e l'anno della scadenza della successiva verifica periodica (solo nel caso in cui non sia già prestampato sul contrassegno). Nel caso in cui il contrassegno non può essere applicato sullo strumento, viene apposto sul libretto metrologico dello strumento.

Se la verifica ha esito **NEGATIVO** il verificatore appone in evidenza sullo strumento il contrassegno rosso previsto dall'allegato VI, punto 2 del DM 93/17, riportante la data dell'avvenuta esecuzione della verifica periodica. Tale contrassegno potrà essere rimosso all'atto della riparazione o della nuova verifica periodica. In tal caso lo strumento di misura, seppur detenuto nel luogo di impiego, non può essere utilizzato.

7 REDAZIONE DEL RAPPORTO ED ATTESTATO DI VERIFICAZIONE PERIODICA

Il rapporto e l'attestato di verifica periodica emessi a seguito dell'espletamento della verifica periodica vengono consegnati al Titolare, solo previo riesame con esito positivo e firma di approvazione da parte del Responsabile dell'Organismo di Ispezione STI:

- entro 10 giorni dall'avvenuta esecuzione delle attività di verifica periodica in caso di esito positivo;
- entro 5 giorni in caso di esito negativo;

mediante consegna diretta, posta elettronica certificata, spedizione postale oppure messi a disposizione in formato elettronico con firma digitale sull'area riservata del portale di STI Srl.

Se il Responsabile dell'Organismo di Ispezione, in fase di riesame riscontra errori che influenzano l'esito della verifica (es. errori nelle misure effettuate, non corretto svolgimento di tutte le prove metrologiche previste dalle procedure tecniche predisposte dall'Organismo, ecc.) annulla l'intervento eseguito dal tecnico verificatore e provvede tempestivamente a:

- darne comunicazione a:
 - operatore tecnico incaricato, in modo da illustrare le anomalie riscontrate;

S.T.I. S.r.l. SGQ dell'Organismo di Ispezione Regolamento Particolare	Documento: RP-001	data: 10/03/2022
	Ed.: 1	Rev.: D
ATTIVITÀ DI VERIFICAZIONE PERIODICA DI STRUMENTI DI MISURA AI SENSI DEL DM 93/17		

- o addetto commerciale (AC), in modo tale che provveda a darne avviso al cliente, in forma scritta tramite PEC ed entro le 24 ore successive;
- incaricare un operatore tecnico a recarsi, entro 1 giorno lavorativo dall'annullamento dell'intervento, presso la sede del cliente presso cui è ubicato lo strumento sottoposto a verifica periodica al fine di:
 - o rimuovere il contrassegno applicato sullo strumento di misura;
 - o registrare sul libretto metrologico l'avvenuto annullamento della verifica periodica eseguita, mediante l'annotazione delle motivazioni nel campo note della corrispondente pagina compilata in occasione della verifica.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del D.M. 93/2017, entro 10 giorni lavorativi dalla data di esecuzione della verifica periodica, l'Organismo comunica per via telematica ad UNIONCAMERE ed alla CCIAA della provincia presso cui si è tenuta la verifica periodica, un documento di riepilogo degli strumenti verificati, specificando:

- dati identificativi del Titolare dello strumento (nominativo/ragione sociale, indirizzo, eventuale partiva IVA);
- indirizzo presso cui lo strumento è in servizio, ove diverso dal precedente;
- dati identificativi dello strumento (tipo, marca, modello dello strumento e classe, se prevista, numero di serie dello strumento);
- specifica dell'eventuale uso temporaneo dello strumento;
- data dell'intervento di riparazione, se del caso, e della verifica;
- esito della verifica e, ove positiva, la data di scadenza;
- anomalie riscontrate, se la verifica ha dato esito negativo;
- informazioni relative ad eventuali sigilli apposti al fine di ripristinare quelli rimossi a seguito di riparazione o mancanti per altra qualsiasi causa;
- nome dei riparatori e dei verificatori intervenuti.

8 USO DEL RAPPORTO DI VERIFICAZIONE

Il Richiedente ha la possibilità di utilizzare, esibire o citare il rapporto ed attestato di verifica periodica per tutti gli scopi legali, promozionali o commerciali, purché non produca confusione o non induca in errore il destinatario sul suo effettivo significato.

In caso di accertamento di comportamenti scorretti, S.T.I. Srl intraprenderà le azioni del caso a tutela dei terzi e della propria immagine.

È possibile la riproduzione dei rapporti di verifica rilasciati da S.T.I. Srl, purché riproducano integralmente l'originale; sono consentiti ingrandimenti/riduzioni purché il documento risulti leggibile e la sua struttura non modificata.

S.T.I. S.r.l. SGQ dell'Organismo di Ispezione Regolamento Particolare	Documento: RP-001	data: 10/03/2022
	Ed.: 1 Rev.: D	Pagina 15 di 19
ATTIVITÀ DI VERIFICAZIONE PERIODICA DI STRUMENTI DI MISURA AI SENSI DEL DM 93/17		

Al Cliente, così come previsto nel § 6.4 del documento RG-09 "Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA" disponibile per la consultazione sul sito www.accredia.it, non è concesso l'uso e la riproduzione del marchio ACCREDIA riportato nel rapporto di verifica rilasciato, né del logo di S.T.I. Srl.

Il marchio ACCREDIA può essere utilizzato solo dall'Organismo di Ispezione di Tipo C di S.T.I. Srl conformemente alle disposizioni riportate nel documento RG-09 di ACCREDIA.

9 TARIFFA APPLICABILE

L'Organismo di ispezione ha predisposto un tariffario, costruito in base alla tipologia e caratteristiche degli strumenti di misura con funzione di misura legale, che permette di determinare i tempi di durata delle verificazioni periodiche e, conseguentemente, la tariffa da applicare.

Per l'ipotesi di sospensione della verifica per cause imputabili al cliente (si veda § 4 del presente documento), l'ODI si riserva la facoltà di addebitare un'indennità determinata in funzione di tutte le prestazioni e i costi sostenuti sino al momento dell'interruzione, calcolati sulla tariffa oraria di 50,00 €/h.

10 RECLAMI E RICORSI

Il reclamo è l'espressione di insoddisfazione, diversa dal ricorso, manifestata da una persona o da una organizzazione (es. clienti, autorità preposte o terze parti) all'ODI, relativa alle attività svolte dall'ODI, per la quale è attesa una risposta.

Per facilitare il reclamante nella manifestazione del reclamo, l'Organismo ha predisposto l'apposito MOD-PGE010-01 "Modulo Presentazione Reclamo" presente sul sito internet www.stisrl.com, contenente le informazioni necessarie per trattare il reclamo in modo appropriato:

- dettagli del reclamante;
- descrizione del servizio ricevuto;
- descrizione del problema riscontrato (es. comportamento dei verificatori, modalità di gestione delle attività, tempistiche non rispettate, ecc.);
- soluzione eventualmente richiesta;
- data e firma;
- eventuali allegati a supporto del reclamo manifestato.

La trasmissione del "Modulo Presentazione Reclamo" all'Organismo può avvenire tramite invio di email all'indirizzo commerciale@stisrl.com.

I reclami pervenuti all'Organismo in forma anonima non vengono presi in considerazione.

L'organismo comunica formalmente al reclamante, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento, se il reclamo è stato:

- ritenuto infondato, indicando le evidenze a dimostrazione dell'estraneità dell'ODI ai fatti oggetto del reclamo e le motivazioni che hanno comportato tale decisione;

S.T.I. S.r.l. SGQ dell'Organismo di Ispezione Regolamento Particolare	Documento: RP-001	data: 10/03/2022
	Ed.: 1	Rev.: D
ATTIVITÀ DI VERIFICAZIONE PERIODICA DI STRUMENTI DI MISURA AI SENSI DEL DM 93/17		

oppure

- preso in considerazione, indicando le azioni che saranno intraprese per la relativa gestione e soluzione, e la relativa tempistica (massimo entro 60 giorni dal ricevimento).

Il reclamante riceverà formale comunicazione delle soluzioni individuate dall'ODI per la gestione del reclamo in esame: se il reclamante accetta le azioni proposte dall'ODI, il processo di gestione del reclamo si conclude con l'attuazione delle azioni; in caso contrario il reclamante avrà il diritto di comunicare all'ODI la non accettazione delle soluzioni individuate e a presentare ricorso scritto mediante PEC o lettera raccomandata A/R, come descritto nel seguito del presente paragrafo.

A conclusione del trattamento del reclamo manifestato l'ODI comunicherà e darà evidenza al reclamante dell'avvenuta attuazione delle azioni proposte.

La gestione dei reclami è affidata al RSGI dell'ODI che provvede, con il coinvolgimento del RVP (nel caso quest'ultimo sia coinvolto direttamente nel reclamo o sia impossibilitato, viene coinvolto il sostituto del RVP o ulteriori figure tecnicamente competenti) a raccogliere tutte le informazioni necessarie per la valutazione del reclamo e ad individuare le necessarie azioni e tempistiche di attuazione. Il RSGI sottopone all'AMM le registrazioni inerenti la gestione del reclamo ai fini della decisione finale; solo a seguito dell'approvazione da parte dell'AMM, il RSGI provvede a comunicare al cliente le soluzioni individuate dall'ODI per la gestione del reclamo manifestato.

Il ricorso è la manifestazione esplicita e documentata di non accettazione delle decisioni adottate da S.T.I. Srl nell'ambito delle attività di verifica periodica.

In qualsiasi momento, il cliente (o suo rappresentante /delegato) può presentare un ricorso su qualsiasi aspetto relativo al servizio di verifica ricevuto o sul contenuto del presente regolamento.

La presentazione del ricorso, la valutazione e le decisioni prese in merito da parte dell'ODI non sono discriminanti nei confronti del ricorrente.

Per facilitare il ricorrente nella manifestazione del ricorso, l'organismo ha predisposto l'apposito MOD-PGE010-02 "Modulo Presentazione Ricorso" presente sul sito internet www.stisrl.com, contenente le informazioni necessarie per trattare il ricorso in modo appropriato:

- dettagli del ricorrente;
- descrizione del servizio ricevuto;
- descrizione problema rilevato (es. comportamento dei verificatori, modalità di gestione dell'ispezione, tempistiche non rispettate, ecc.) e soluzione richiesta per la riconsiderazione di una decisione assunta dall'Organismo;
- data e firma;
- eventuali allegati a supporto del ricorso presentato.

S.T.I. S.r.l. SGQ dell'Organismo di Ispezione Regolamento Particolare	Documento: RP-001	data: 10/03/2022
	Ed.: 1 Rev.: D	Pagina 17 di 19
ATTIVITÀ DI VERIFICAZIONE PERIODICA DI STRUMENTI DI MISURA AI SENSI DEL DM 93/17		

La trasmissione del "Modulo Presentazione Ricorso" all'Organismo può avvenire mediante invio di:

- PEC all'indirizzo: stisrl@pec.it
- lettera raccomandata A/R all'indirizzo: S.T.I. Sviluppo Tecnologie Industriali Srl – Via Tofaro 42/B 03039 Sora (FR)

I ricorsi pervenuti all'Organismo in forma anonima non vengono presi in considerazione.

L'ODI, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento, comunica formalmente al ricorrente il ricevimento del ricorso, specificando se lo stesso è stato:

- preso in carico;

oppure

- respinto, indicando le motivazioni che hanno comportato tale decisione.

La gestione dei ricorsi è affidata al RSGI dell'ODI che provvede, con il coinvolgimento del RVP (nel caso quest'ultimo sia coinvolto direttamente nel ricorso o sia impossibilitato, viene coinvolto il sostituto del RVP o ulteriori figure tecnicamente competenti) a raccogliere tutte le informazioni necessarie per la valutazione del ricorso e ad individuare le necessarie azioni e tempistiche di attuazione.

Il RSGI sottopone all'AMM le registrazioni inerenti la gestione del ricorso ai fini della decisione finale; solo a seguito dell'approvazione da parte dell'AMM, il RSGI provvede entro 60 giorni dalla data di ricevimento del ricorso, a comunicare al ricorrente, mediante PEC o lettera raccomandata A/R, le soluzioni individuate dall'ODI per la gestione del ricorso manifestato.

Se il ricorrente accetta le azioni proposte dall'ODI, il processo di gestione del ricorso si conclude con l'attuazione delle azioni individuate; a conclusione del trattamento del ricorso manifestato l'ODI comunicherà e darà evidenza al ricorrente dell'avvenuta attuazione delle azioni proposte.

Nel caso di non accettazione delle azioni proposte dall'ODI, il ricorrente avrà il diritto di comunicare all'ODI la non accettazione delle soluzioni individuate e ad avviare procedimenti legali.

L'eventuale contenzioso che potrebbe derivare dalla non accettazione da parte del richiedente delle decisioni comunicate a fronte dei ricorsi sarà di competenza del Tribunale di Cassino (FR).

11 CONDIZIONI CONTRATTUALI

Per le condizioni contrattuali dei servizi descritti nel presente Regolamento (compensi e modalità di pagamento, durata, efficacia e rescissione del contratto), trovano applicazione le disposizioni contenute nel modulo di contratto sottoscritto dalle parti.

In caso di aggiornamenti e modifiche del regolamento particolare, S.T.I. Srl informerà a mezzo pec i clienti con contratto attivo, specificando loro i tempi di entrata in vigore della nuova revisione del presente documento.

Entro il termine indicato nella comunicazione il cliente potrà comunicare formalmente la mancata accettazione

S.T.I. S.r.l. SGQ dell'Organismo di Ispezione Regolamento Particolare	Documento: RP-001	data: 10/03/2022
	Ed.: 1 Rev.: D	Pagina 18 di 19
ATTIVITÀ DI VERIFICAZIONE PERIODICA DI STRUMENTI DI MISURA AI SENSI DEL DM 93/17		

delle modifiche. Trascorso tale termine senza comunicazioni da parte del cliente, la nuova revisione del Regolamento particolare verrà ritenuta da questi accettata per silenzio – assenso.

La copia aggiornata del regolamento sarà resa disponibile sul sito www.stisrl.com.

12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dal Cliente (Interessato), utilizzati per adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali relativi al Servizio di cui alla presente offerta, nonché per la gestione del trattamento dei reclami, ricorsi e contenzioni, saranno trattati secondo le indicazioni riportate nell'Informativa disponibile sul sito www.stisrl.com, resa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dell'Art. 13 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 (di seguito, "Regolamento" o "GDPR"). Il Titolare del trattamento dei dati è S.T.I. Sviluppo Tecnologie Industriali Srl, con sede in Via Tofaro 42/B, 03039 Sora (FR). I dati trattati potranno essere resi accessibili:

- a dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni ed esterni del trattamento e/o amministratori di sistema;
- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, studi professionali, consulenti, società di comunicazione e marketing, rete di vendita e/o distribuzione dei servizi, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento;
- a Banche e Istituti Finanziari, studi legali, per la gestione degli incassi e pagamenti derivante dall'esecuzione del contratto e agli Enti/Organismi preposti alla vigilanza ed ai controlli previsti.

13 SIGNIFICATO DELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA

S.T.I. Srl è un **Organismo di Ispezione di Tipo C** accreditato in conformità alla norma **UNI CEI EN ISO IEC 17020** per l'attività di verifica periodica di strumenti di misura con funzione di misura legale ai sensi del DM 93/17. L'elenco dettagliato delle attività di ispezione accreditate sono consultabili direttamente presso il sito www.accredia.it e www.stisrl.com.

L'accreditamento dell'Organismo conferisce ai rapporti di ispezione rilasciati sul mercato, un alto grado di affidabilità in termini di qualità e sicurezza dei beni sottoposti a verifica.

L'accreditamento assicura che l'Organismo abbia tutti i requisiti richiesti dalle norme per svolgere attività di ispezione e rappresenta l'attestazione, da parte di un Ente che agisce quale garante super partes, della **competenza, indipendenza e imparzialità** dell'Organismo.

Ogni paese europeo ha il proprio Ente Unico di accreditamento, che opera in linea con quanto stabilito dal Regolamento CE 765/2008 e dalla norma internazionale ISO/IEC 17011.

In Italia l'Ente Unico di accreditamento designato dal governo è **Accredia**. Il suo compito è attestare la competenza, l'imparzialità e l'indipendenza di chi deve garantire un grado elevato di protezione degli interessi pubblici. È un'associazione privata senza scopo di lucro che opera sotto la vigilanza del Ministero dello

S.T.I. S.r.l. SGQ dell'Organismo di Ispezione Regolamento Particolare	Documento: RP-001	data: 10/03/2022
	Ed.: 1 Rev.: D	Pagina 19 di 19
ATTIVITÀ DI VERIFICAZIONE PERIODICA DI STRUMENTI DI MISURA AI SENSI DEL DM 93/17		

Sviluppo Economico e svolge un'attività di interesse pubblico, a garanzia delle istituzioni, delle imprese e dei consumatori. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Accredia www.accredia.it.

14 CODIFICA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI DOCUMENTATE

Allegato	Codice	Archivio	Tempi di conservazione
Modulo Presentazione Reclamo	MOD-PGE010-01	Archivio RSGI	2 anni
Modulo Presentazione Ricorso	MOD-PGE010-02	“ “	“ “

